

25-7-56

CONTRATTO INTEGRATIVO DI LAVORO PER LA PROVINCIA DI MODENA (escluso il Comune di Carpi) AL CONTRATTO NAZIONALE DEI PANETTIERI

Stipulato il 26 Luglio 1956

RETRIBUZIONI.

Art. 2°) Ai termini dell'art. 9 del Contratto Nazionale la retribuzione sarà corrisposta con il sistema a quintalato, il quantitativo minimo di farina da attribuirsi giornalmente ad ogni operaio è fissato in Kg. 100.

Le tariffe di retribuzione vengono fissate come segue per ogni quintale di farina lavorata:

PANE COMUNE

Confezionato in pezzatura da gr. 100 ed oltre	L. 1.636	q.le
Confezionato in pezzatura inferiore di gr. 100	" 1.986	"
Confezionato a mano escluso impasto sino a gr. 250	" 1.736	"

(1) PANE CONDITO: (deve avere un contenuto in sostanze grasse alimentari non inferiore al 5% del peso farina)

sino a gr. 70	L. 2.336	al q.le
oltre i gr.70	" 2.286	"

(2) PANE MIGLIORATO: (si intende quello confezionato di sola pasta dura e deve avere un contenuto di sostanze grasse alimentari non inferiore al 3% e non superiore al 4,99%)

L. 1.936 al q.le

PANE PER FORNITURE MILITARI COMUNQUE CONFEZIONATO

da gr. 200 ed oltre	L. 1.496	al q.le
<u>GRISSINI E PANETTONI</u>	L. 6.336	al q.le
<u>GNOCCHI INGRASSATI</u>	" 5.336	"

COTTURA PANE PER TERZI, PADDIAMI, DOLCI ECC. 50% della tariffa di cottura percepita dal datore di lavoro.

(accordo verbale: le tariffe suddette sono maggiorate verbalmente di L. 80 il q.le)

— • — • — • —